

***COMUNE DI CATTOLICA***

*Provincia di Rimini*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO  
URBANISTICO E TERRITORIALE  
DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE  
E LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE  
AI CAMPI ELETTROMAGNETICI**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NDEL**



# SOMMARIO

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 FINALITA' ED OBIETTIVI

## **CAPO II PROCEDURE AUTORIZZATIVE**

- ART. 3 PIANO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE
- ART. 4 NUOVE EDIFICAZIONI O SOPRAELEVAZIONI
- ART. 5 PROGRAMMI ANNUALI DELLE INSTALLAZIONI
- ART. 6 VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI
- ART. 7 AUTORIZZAZIONE DEI SINGOLI IMPIANTI INCLUSI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE
- ART. 8 AUTORIZZAZIONE DI SINGOLI IMPIANTI NON PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

## **CAPO III CATASTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO**

- ART. 9 CATASTO
- ART. 10 MONITORAGGIO E MAPPATURA DEI LIVELLI DI CAMPO ELETTRIMAGNETICO
- ART. 11 VIGILANZA E CONTROLLO

## **CAPO IV DISPOSIZIONI TECNICHE, LIMITAZIONI, DIVIETI E PROCEDURE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE**

- ART. 12 CONCENTRAZIONI DELLE ANTENNE SU UNA STESSA STRUTTURA E PRESSO PROPRIETA' PUBBLICHE
- ART. 13 DIVIETI DI LOCALIZZAZIONE E MINIMIZZAZIONE IMPATTO VISIVO
- ART. 14 MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
- ART. 15 RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI FISSI

## **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

- ART. 16 PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE
- ART. 17 SANZIONI

TABELLA A

Allegato B

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8 c. 6 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni per l'installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale di Cattolica, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica nel campo delle radiofrequenze e microonde.

#### **Art. 2 FINALITÀ ED OBIETTIVI**

1. Con il presente Regolamento il Comune intende assicurare il governo del territorio ed il corretto insediamento urbanistico degli impianti per la telefonia mobile, garantendone la diffusione del segnale radio per la telefonia cellulare, nella precipua attenzione al principio di cautela e alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, con particolare riferimento ai ricettori sensibili, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36, del DPCM 8 luglio 2003 e della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 e s.m..
2. Pertanto, il Comune uniforma la propria azione amministrativa, sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento, ai seguenti obiettivi generali:
  - a. tutela della salute dei cittadini e protezione dell'ambiente, con particolare attenzione all'impatto che gli impianti in oggetto vanno a determinare;
  - b. minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, fermi restando i valori limite previsti dalle normative vigenti, con particolare attenzione ai ricettori sensibili;
  - c. minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio, extraurbano e urbano, derivante dagli impianti in oggetto;
  - d. allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui ai precedenti punti a., b. e c., individuazione di siti che per vocazione, posizione e destinazione possano risultare maggiormente idonei alla localizzazione degli impianti in oggetto;
  - e. promozione di una corretta informazione nei confronti della popolazione;
  - f. equità ed imparzialità nei confronti dei Gestori dei servizi di telefonia mobile, cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato.
3. Il Comune s'impegna a promuovere campagne di monitoraggio in continuo dei livelli di campo elettromagnetico, volte a mantenere un elevato livello di attenzione nei confronti delle installazioni nuove e già esistenti.

## CAPO II

### **PROCEDURE AUTORIZZATIVE**

#### **Art. 3**

#### **PIANO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE**

- 1.** Ai fini del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, il Comune individua le aree e i siti puntuali **idonei/non idonei/di attenzione**, vocati o meno all'installazione di stazioni radio base (s.r.b.) per la telefonia mobile, secondo la classificazione di cui all'Allegata tabella A del presente Regolamento.
- 2.** Ai fini della localizzazione delle s.r.b., si privilegiano le aree e i siti puntuali di proprietà pubblica

#### **Art. 4**

#### **NUOVE EDIFICAZIONI O SOPRAELEVAZIONI**

- 1.** In caso di nuove edificazioni o sopraelevazioni, il Comune acquisisce, preventivamente al rilascio del relativo titolo abilitativo, il parere di ARPA e AUSL al fine di verificare eventuali superamenti dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, previsti dalle norme vigenti, che dovessero intervenire con le suddette modificazioni edilizie in un raggio dell'ordine dei 200 m dagli impianti esistenti. In caso si verificano dei superamenti, il Comune individua, in accordo con i Gestori, nuove localizzazioni o eventuali modifiche agli impianti che producono tali superamenti.

#### **Art. 5**

#### **PROGRAMMI ANNUALI DELLE INSTALLAZIONI**

- 1.** I Gestori di reti per la telefonia mobile che intendono installare impianti nel territorio comunale sono tenuti alla presentazione del Programma annuale delle installazioni, disciplinato dal successivo art 7, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della Legge Regionale n. 30/2000 e s.m. e dell'articolo 8 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 197/2001 e s.m..
- 2.** Il Programma annuale oltre ad indicare la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, può individuare aree circoscritte (di raggio non superiore a 150 mt.) nelle quali il Gestore, per garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla Concessione ministeriale, prevede di installare stazioni radio base. Il Programma, completo dei dati precedentemente richiamati, viene consegnato da parte dei Gestori su supporto cartaceo ed informatico, secondo le modalità previste dagli uffici comunali.
- 3.** S'intendono decadute le installazioni non realizzate nel termine di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
- 4.** Per quanto concerne le aree circoscritte approvate nei Programmi annuali, queste si intendono decadute qualora non si proceda alla richiesta di autorizzazione all'installazione degli impianti entro il 30 settembre dell'anno successivo alla presentazione del Programma stesso.

**Art. 6**  
**VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI**

1. il 30 settembre di ogni anno, i Gestori presentano presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare.
2. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive verifica la completezza della documentazione prodotta dal Gestore, sia dal punto di vista delle caratteristiche dei siti individuati che delle caratteristiche radioelettriche e di valutazione strumentale.  
In carenza di documentazione non verrà dato avvio al procedimento sino all'inoltro della documentazione mancante.
3. Successivamente all'avvio del procedimento, nel caso di puntuale richiesta di documentazione integrativa, necessaria per la valutazione dell'istanza presentata, i termini per la conclusione del procedimento verranno interrotti e ricominceranno a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
4. Il Comune dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma annuale mediante pubblicazione dell'avviso di deposito all'Albo Pretorio del Comune e la pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione locale, fissando un termine di giorni 30 a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge Regionale n. 30/2000 e s.m..
5. Il Comune, qualora il Programma annuale preveda la collocazione di un impianto a meno di 200 metri dal confine con il territorio di un altro Comune, ne dà comunicazione al Comune interessato.
6. L'istruttoria relativa alle aree circoscritte (di ampiezza non superiore a 150 m. di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto), ove il Gestore prevede d'installare degli impianti al fine di garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, accerterà l'idoneità dell'area o di sue parti, valutandone la compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale. Inoltre si provvederà ad indicare vincoli, condizioni o eventuali prescrizioni da osservare ai fini del rilascio dell'autorizzazione del singolo impianto, secondo le procedure previste all'art. 9.
7. Il Servizio ambiente a campione o secondo le modalità che riterrà più opportune, provvederà, anche *preventivamente* al rilascio della relativa autorizzazione, alla verifica dei dati relativi all'altezza dell'impianto, degli edifici presenti e della loro destinazione d'uso, in un raggio di 200 metri e in un intorno della direzione di massima concentrazione dei segnali e per gli edifici più alti, utilizzando la cartografia regionale di riferimento  
Eventuali difformità rispetto allo stato di fatto comporteranno la riattivazione della procedura di valutazione dei livelli di campo elettromagnetico, con il pagamento delle conseguenti spese a carico del Gestore titolare dell'impianto. Nel caso in cui tale procedura di valutazione evidenzii il superamento dei limiti di esposizione previsti dalle normative vigenti, l'Amministrazione comunale procede alla sospensione immediata dell'autorizzazione relativa all'impianto per il quale si è provveduto all'accertamento, fino all'avvenuta regolarizzazione dell'impianto, accertata da nuove valutazioni da parte degli organi competenti.

8. A conclusione dell'iter procedurale, copia dell'autorizzazione o dell'eventuale diniego all'installazione di impianti per la telefonia mobile viene inviata ad ARPAE e AUSL per opportuno riscontro ed aggiornamento.

9. Il Comune, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive, autorizza l'installazione degli impianti previsti nei Programmi annuali o parte di essi.

10.

Il gestore, nella redazione del proprio Programma annuale, sia esso presentato collegialmente ovvero separatamente, deve seguire ed adeguarsi ai seguenti **criteri localizzativi preferenziali**, motivando puntualmente le proprie scelte di localizzazione:

a) In zone per la viabilità e relative fasce di rispetto. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando l'arredo urbano già esistente ovvero apparati tecnologici e di illuminazione (previa apposita convenzione con l'Ufficio, comunale e/o pubblico o privato, competente);

b) in aree di proprietà pubblica o su tralicci, di proprietà di altri gestori, utilizzati per il sostegno di impianti di telefonia mobile già autorizzati, privilegiando localizzazioni nelle cui immediate vicinanze non vi sia una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore giornaliere e, in ogni caso,

- ricercando la collocazione su strutture o edifici di altezza il più possibile superiore a quella degli edifici circostanti;

- evitando, per quanto possibile, di orientare le antenne verso gli edifici circostanti ed in particolare verso i ricettori sensibili;

c) In zone industriali e/o artigianali e/o per attrezzature tecnologiche, in aree adibite a parcheggio, ove può essere ammissibile anche la realizzazione di vani tecnici fuori terra.

## **Art. 7**

### **AUTORIZZAZIONE DEI SINGOLI IMPIANTI INCLUSI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE**

1. In tutti i casi in cui l'installazione dei manufatti relativi ai singoli siti necessari, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, di titolo abilitativo all'attività edilizia, le relative domande dovranno essere presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive, corredate dalla documentazione necessaria, sulla base della modulistica regionale.

2. Il rilascio dell'eventuale titolo abilitativo all'attività edilizia, avverrà da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive contestualmente alla relativa autorizzazione del Programma annuale delle installazioni, a conclusione del procedimento.

3. I Gestori comunicano a Comune, ARPAE ed AUSL l'avvenuta attivazione degli impianti autorizzati, nel termine di 20 giorni, per consentire l'aggiornamento del catasto informatizzato e della mappa dei livelli di emissione del fondo elettromagnetico, relativa all'area di installazione.

**Art. 8**  
**AUTORIZZAZIONE DI SINGOLI IMPIANTI O MODIFICHE AD IMPIANTI**  
**ESISTENTI**  
**NON PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE**

1. In casi particolari, motivando espressamente le esigenze determinatesi in ragione della copertura del servizio, singoli impianti, non previsti dal Programma annuale, potranno essere autorizzati nel rispetto delle procedure previste per i Programmi annuali. La relativa autorizzazione verrà rilasciata entro i termini previsti dalla D.L.gs 259/03 fermo restando che le domande di autorizzazione per gli impianti non previsti nella programmazione annuale potranno essere presentate solo successivamente all'autorizzazione dei Programmi annuali.

**CAPO III**

**CATASTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO**

**ART. 9**  
**CATASTO**

1. I soggetti gestori del pubblico servizio di telefonia cellulare, in rapporto alla situazione esistente, hanno l'obbligo di fornire tutti gli elementi per la realizzazione ed il mantenimento del catasto fruibile sul sito ARPAE, secondo le disposizioni Regionali (attualmente della Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e Ambiente 25/9/19 n. 17392)

**Art. 10**  
**MONITORAGGIO E MAPPATURA DEI LIVELLI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO**

1. Il Comune promuove, secondo i criteri di cui all'articolo 2, campagne di monitoraggio in continuo e di mappatura dei livelli di campo elettromagnetico (cem), presenti in corrispondenza dei siti sensibili e degli edifici che maggiormente possono risentire delle emissioni prodotte dagli impianti per la telefonia mobile. Promuove, inoltre, il monitoraggio con carattere di continuità, partecipando fattivamente al progetto di rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici a radiofrequenza.
2. Gli introiti che residuano dalle spese istruttorie a carico dei richiedenti, in relazione alle procedure di autorizzazione degli impianti per la telefonia mobile, così come previsto dall'art. 8 punto 8.2 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 197/2001 e s.m., vengono destinati dal Comune alla promozione di attività di cui al comma 1 e per l'effettuazione di attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 14.

**Art. 11**  
**VIGILANZA E CONTROLLO**

1. Il Comune effettua attività di controllo e vigilanza sugli impianti di telefonia mobile per contrastare forme di inquinamento elettromagnetico, avvalendosi di ARPAE ed AUSL, secondo

le modalità di cui all'articolo 17 della Legge Regionale del 19 aprile 1995, n. 44.

2. Successivamente all'installazione dell'impianto, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione comunale ne ravveda l'opportunità, di concerto con l'ARPAE, effettua periodiche verifiche strumentali, nei punti ritenuti più significativi ed in modo particolare nei seguenti casi:
  - a) qualora la valutazione teorica dell'esposizione ai cem sia superiore a 3 V/m come campo elettrico in edifici con permanenza superiore a 4 ore giornaliere;
  - b) nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche;
3. Nel caso in cui l' ARPAE rilevi, durante le operazioni di monitoraggio, la violazione dei limiti di cui alle vigenti norme, ne trasmette i risultati all'Amministrazione comunale, la quale provvede ad applicare le sanzioni di legge, .

## CAPO IV

### **DISPOSIZIONI TECNICHE, LIMITAZIONI, DIVIETI E PROCEDURE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE**

#### **Art. 12**

#### **CONCENTRAZIONE DI IMPIANTI SU UNA STESSA STRUTTURA E PRESSO PROPRIETA' PUBBLICHE**

- 1.** Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture nella realizzazione di reti indipendenti, le aree ove privilegiare l'installazione di impianti per la telefonia mobile di più Gestori presso un unico sito e/o struttura, fermo restando il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente, e le proprietà pubbliche (aree, strutture, fabbricati, tralicci, ecc.) ove privilegiare l'installazione di impianti.  
Pertanto, il Comune può richiedere ai Gestori la predisposizione di progetti di concentrazione delle stazioni radio base e/o di dislocazione presso proprietà pubbliche, regolamentando tale localizzazione tenendo conto dei limiti di cem generati.
- 2.** La scelta di concentrare impianti presso un unico sito e/o struttura, valutata in considerazione della loro collocazione e tipologia, tiene conto dell'esigenza di evitare incrementi significativi dei livelli di campo elettromagnetico.
- 3.** L'installazione di apparati di telecomunicazione sugli immobili di proprietà pubblica è regolata da una apposita convenzione, contenente la definizione del canone unico patrimoniale.

#### **Art. 13**

#### **DIVIETI DI LOCALIZZAZIONE E MINIMIZZAZIONE IMPATTO VISIVO**

1. 1) Al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla vigente normativa regionale (art. 9, comma 2 della L.R. n. 30/2000 e s.m., art. 9 della Deliberazione di G.R. n. 197/2001 e s.m. art.9 DGR 1138/2008) è vietata la previsione e l'installazione di impianti per la telefonia cellulare *nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000)*. Nello specifico del Comune di Cattolica i siti sensibili che rientrano nella definizione fornita dalla normativa regionale sono:
  - Scuola materna "Giovanni XXIII"
  - Scuola primaria "Maestre Pie Addolorata"
  - Scuola Primaria "Repubblica"
  - Casa di riposo "La Quietè"
  - Scuola dell'infanzia "Centro Corridoni"
  - Scuola media "Filippini"
  - Scuola dell'infanzia Ventena
  - Scuola Primaria Carpignola

- Nido Celestina Rè
- Ospedale
- RSA Giovannini Vici
- Scuola materna "Torconca"
- Casa di riposo "Galli"

2. Laddove, nell'ambito del procedimento di autorizzazione, un gestore richiedesse un impianto di telefonia cellulare, nel cui raggio di 300 metri si trovassero dei siti sensibili,, -ferma restando la congruità dei dati urbanistici che l'amministrazione si riserva la facoltà di verificare (ubicazioni, altezze, destinazioni d'uso, ecc.), si procede nel modo seguente:

1. contestualmente alla richiesta del gestore, su indicazione dell'ufficio ambiente, verrà richiesto all'ARPAE un supplemento istruttorio, il quale potrà essere regolato da un'opportuna convenzione, volto a determinare a livello previsionale, dopo la realizzazione del nuovo impianto, il nuovo livello puntuale di campo elettrico presso i siti sensibili presenti sul territorio comunale. Fermo restando il rispetto dei parametri espositivi previsti dal DPCM 8/7/2003, l'impianto verrà autorizzato ai sensi dell'art.9 DGR 1138/2008 purché il campo elettrico non venga innalzato, rispetto al valore di fondo preesistente, di una percentuale superiore a quanto determinato nella tabella "A" allegata. Tali valori sono stati determinati partendo dai monitoraggi strumentali in continuo eseguiti dalla sezione ARPAE della Provincia di Rimini nel periodo 2017 – 2020. In particolare è stato determinato il valore di campo elettrico mediato nelle 24 ore per ogni sito sensibile. Si precisa altresì che ad ogni media è stato associata un'incertezza composta con un Livello di Confidenza del 99% (corrispondente a 3 deviazioni standard). L'oscillazione è stata calcolata tenendo in considerazione sia la componente statistica sia quella sistematica. La prima dipendente dalle fluttuazioni temporali dei segnali variabili in funzione del numero di utenti mediamente collegati, la seconda legata all'accuratezza e alla precisione strumentale;

☉ nel caso in cui il valore teorico puntuale dovesse eccedere il fondo strumentale preesistente, comprensivo dell'incertezza composta determinata con un LC del 99%-verrà formulata un'autorizzazione *condizionata* ad una campagna di misure in continuo atta ad accertare il reale livello di esposizione. Se tali misure, anch'esse corredate di incertezza composta con un LC del 99%, dimostrassero un superamento del fondo preesistente verrà richiesta al gestore una riconfigurazione dei parametri radioelettrici dell'impianto atta a preservare il fondo preesistente;

☉ in ogni caso l'amministrazione programmerà campagne di misura in continuo effettuate dall'ARPAE ovvero da tecnici di riconosciuta esperienza selezionati dal Servizio Ambiente, per verificare che i valori di campo indicati dalle stime dell'ARPAE siano effettivamente rispettati entro l'incertezza prestabilita. I risultati di tutte le campagne di misura verranno pubblicati sul portale web del Comune di Cattolica;

☉ ogni 3 anni l'amministrazione comunale provvederà ad aggiornare la tabella "A"

☉ l'istruttoria tecnico – scientifica atta a descrivere e circostanziare i metodi di calcolo adottati nonché i risultati ottenuti costituisce l'allegato B, parte integrante del presente regolamento;

3. Per quanto riguarda i nuovi impianti, al fine di minimizzare l'impatto visivo, sussiste sul territorio comunale il divieto di realizzare impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti su tralicci destinati ad altre funzioni (come, ad esempio, le torri d'illuminazione di impianti sportivi).

4. La minimizzazione dell'impatto visivo deve essere perseguita da parte dei Gestori, adottando tutte le soluzioni e le tecnologie utili ad assicurare il mantenimento degli elementi architettonici, prospettici e paesaggistici, fermo restando che ciò non comporti aumento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici. In particolare, si dovrà tener conto della specificità del contesto territoriale in cui devono essere realizzati gli impianti.

5. Onde assicurare l'obiettivo di cui al comma precedente, il Comune può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'ottenimento di soluzioni che non interferiscano in maniera rilevante dal punto di vista dell'impatto visivo prodotto dall'impianto da installare.

6. La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico-architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.

7. La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico - architettonico o di pregio storicoculturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli edifici di cui al comma precedente, è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.

8. Nei casi di cui ai punti 6. e 7., la minimizzazione dell'impatto visivo deve essere perseguita da parte dei Gestori, adottando tutte le soluzioni e le tecnologie utili ad assicurare il mantenimento dei caratteri architettonici, prospettici e paesaggistici. In particolare, si dovrà tener conto della specificità del contesto territoriale in cui devono essere realizzati gli impianti.

9. Onde assicurare l'obiettivo di cui al comma precedente, caso per caso, in fase progettuale dovranno essere studiate forma, dimensione, materiali, colori e collocazione specifica dell'installazione.

10. Il Comune può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'ottenimento di soluzioni che non interferiscano in maniera rilevante dal punto di vista dell'impatto visivo prodotto dall'impianto da installare.

#### **ART. 14 MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE**

1. La localizzazione di nuovi impianti al di fuori delle aree di cui all'articolo 16, comma 1 e 2, e particolarmente per quelle in prossimità di queste, avviene perseguendo obiettivi di qualità, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 30/2000 e s.m., che da un lato minimizzino l'esposizione ai cem e dall'altro favoriscano l'inserimento ambientale.

#### **ART. 15 RISANAMENTI DEGLI IMPIANTI FISSI**

1. Per quanto concerne le modalità e le procedure relative ai risanamenti degli impianti di telefonia mobile, tramite la loro riduzione a conformità ovvero delocalizzazione, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 10 della Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.).

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 16**

#### **PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE**

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m., l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/1997, relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei Gestori.
2. Il Comune organizza, in collaborazione con ARPAE e AUSL, iniziative di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico e campagne d'informazione finalizzate ad una migliore conoscenza delle emissioni prodotte da impianti per la telefonia mobile e da analoghe fonti rientranti nel campo delle radiofrequenze e microonde.

#### **Art. 17**

#### **SANZIONI**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti, per le violazioni al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro.